

COMUNE DI CASTELGRANDE

PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

**(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 10.04.2017 E SUCC. MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI OPERATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 27.12.2017)**

Indice (articoli)

- 1. Oggetto del Regolamento**
- 2. Principi generali delle acquisizioni sotto soglia**
- 3. Programmazione- limiti di importo e divieto di frazionamento**
- 4. Fasi e avvio delle procedure di affidamento**
- 5. Responsabile del procedimento**
- 6. Obblighi di pubblicità**
- 7. Garanzie**
- 8. Verifica delle prestazioni**
- 9. Subappalto**
- 10. Tracciabilità finanziaria**
- 11. Contratto**
- 12. Norme di rinvio**
- 13. Abrogazioni**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di lavori, forniture di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (di seguito "Codice")

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
- c) nei settori speciali, in quanto compatibile.

2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi indicati nel Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. In ogni caso, è fatto tassativo divieto di scorporare artificialmente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente Regolamento.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI DELLE ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA

1. L'attività contrattuale del Comune di Castelgrande garantisce la qualità delle prestazioni acquisite, e si svolge nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in tema di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle relative Linee Guida emanate dall'ANAC.

4. Fatte salve le diverse previsioni della normativa speciale, l'esecuzione dei contratti è regolata dalle norme di diritto privato stabilite dal codice civile, e dalle altre disposizioni di diritto comune vevoli in tema di attività contrattuale dei privati.

5. La conduzione e celebrazione delle procedure di acquisto, e tutte le attività amministrative correlate agli acquisti, hanno luogo anche mediante l'utilizzo del mercato elettronico per la pubblica amministrazione.

6. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

7. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

ART. 3– PROGRAMMAZIONE- LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Il Comune di Castelgrande adotta il Programma Triennale delle OO.PP. ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali.

2. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il piano triennale delle OO.PP. contiene l'elencazione delle opere di importo pari o superiore a 100.000 euro. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

3. Il Comune di Castelgrande pubblica sul proprio profilo l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a Quaranta mila euro che prevede di inserire nella programmazione biennale nonché il Programma Triennale delle OO.PP.

4. E' vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

5. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro (così modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 58 del 27.12.2017).

1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, co. 2 del Codice.

2) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.

3) La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.

4) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP;

- Manifestazione d'interesse.

5) Al fine di garantire l'economicità e la tempestività nell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi nonché le esigenze connesse all'efficiente organizzazione delle proprie attività, il Comune si riserva di affidare in via diretta un contratto esclusivamente nei seguenti casi adeguatamente motivati in Determina a contrarre:

a) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

- b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alla amministrazione aggiudicatrice;
- c) qualora l'importo oggetto di affidamento risulti essere inferiore € 40.000,00;
- d) nel caso di consegne completamenti effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di forniture obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità, difficoltà tecniche o costi interni legati alle procedure sproporzionati rispetto al valore dell'appalto;
- e) nel caso di affidamento di servizi informatici la cui complessità tecnica sia tale da generare costi legati alla procedura di selezione del candidato quali, a titolo esemplificativo, giorni uomo impiegati per l'analisi e la condivisione delle informazioni relative alla fornitura del servizio ai potenziali candidati, superiori rispetto al valore dell'affidamento stesso;
- 6) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - eventuale continuità rispetto a una precedente prestazione;
- 7) La procedura prende l'avvio con determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 8) Nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di importi nella soglia di euro 40.000,00 per i quali sono certi il nominativo del prestatore ovvero del fornitore e l'importo della prestazione/fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il prestatore/fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
- 9) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 4 – FASI E AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Le procedure di affidamento prendono l'avvio con la determinazione a contrarre, nella quale siano individuate le motivazioni che conducono all'affidamento, gli elementi essenziali del

contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, la tipologia di procedura prescelta per l'affidamento e il valore complessivo posto a base della procedura.

Con la determinazione è altresì approvata la documentazione attinente alla procedura da avviarsi, ed è nominato il Responsabile del Procedimento. In caso di procedura negoziata per affidamento diretto, ove ne ricorrano i presupposti di legge, la determina indica le ragioni del ricorso a tale tipologia di procedura.

I documenti dell'affidamento si conformano, in ordine a tipologia e contenuto, a quanto previsto dalla legge per la procedura che si intende indire.

Nell'elaborazione delle specifiche tecniche del singolo affidamento, si tiene conto delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto e delle funzioni che è strumentalmente inteso a soddisfare, in coerenza con le specifiche previsioni normative e con riferimento agli standard ammessi dalle medesime.

2. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

a) laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;

b) nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, nei limiti di quelli di competenza del servizio economale;

c) per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;

6. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

7. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate da Consip, laddove più favorevoli.

8. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere effettuata al minor prezzo o a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della Struttura, il Responsabile del Procedimento (RUP) è nominato nella Determina a contrarre ed è scelto di norma tra i dipendenti di ruolo o in servizio della Stazione Appaltante, secondo la vigente normativa.

2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 comma 4 del codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento.

3. Il RUP dirige la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture controllando i livelli di qualità delle prestazioni; qualora coincidente con il Direttore dell'Esecuzione, provvede al coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti.

4. Il RUP congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'Appaltatore. A tal fine, verifica che le prestazioni, e tutte le attività rese in attuazione degli atti che disciplinano l'affidamento, siano conseguite dalla Stazione Appaltante in conformità a quanto previsto nei documenti di natura contrattuale.

ART. 6 – OBBLIGHI DI PUBBLICITA'

1. Ai sensi dell'art. 23 del DL 33/2013 Il comune di Castelgrande pubblica nella sezione «Amministrazione trasparente», i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

ART. 7 – GARANZIE

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 20.000,00.

2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 20.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

ART. 8– VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. I servizi, le forniture ed i lavori acquisiti ai sensi del presente Regolamento sono soggetti a verifica di conformità o ad attestazione di regolare esecuzione al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali e verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

2. La regolare esecuzione dei lavori di importo inferiore a 40.000 Euro può essere attestata dal responsabile del procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.

ART. 9 – SUBAPPALTO

1. E' consentito il subappalto, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

2. Laddove la prestazione necessiti che il contratto sia personalmente eseguito dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante può vietare il subappalto in relazione alla totalità o a singole parti del contratto, facendone espressa menzione negli atti di procedura.

3. Il subappalto deve essere autorizzato nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge, previa trasmissione di tutta la documentazione idonea a cura dell'Appaltatore volta a provare il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore.

Il diniego di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato e formalmente comunicato.

ART. 10- TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Nelle procedure di affidamento di cui al presente regolamento si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 6 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto delle determinazioni dell'ANAC.

ART.11- IL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

ART. 12- NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016, nel Codice Civile e in tutte le restanti disposizioni normative vigenti in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongono con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 13- ABROGAZIONI

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati tutti i vigenti regolamenti di pari oggetto, che risultano incompatibili con il presente regolamento.